

N. 01026/2014REG.PROV.COLL.
N. 07670/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7670 del 2012, proposto da:

Comune di Loreto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ranci, con domicilio eletto presso Elio Vitale in Roma, viale Mazzini 6;

contro

Maria Roberta Trombettoni, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Fabiani, Pierfrancesco Fabiani, con domicilio eletto presso Mattia Ricci in Roma, via De Gasperi, 21;

nei confronti di

Commissario Da Acta Dott. Mario Feroce, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00622/2012, concernente l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona, n. 307/2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Roberta Trombettoni e del Commissario Da Acta Dott. Mario Feroce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Ranci e Maurizio Fabiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' appellata la sentenza del TAR Marche, in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla sig.ra Trombettoni per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 307/2010 della Corte di Appello di Ancona, avente ad oggetto la condanna del Comune di Loreto al versamento di somme a titolo di indennità di esproprio.

Il TAR, accertato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, ha ordinato al Comune di Loreto di "depositare presso la Cassa depositi e prestiti la differenza fra l'indennità di esproprio determinata giudizialmente nella misura di €. 714,853,06 e l'importo già versato di €. 53.197,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta differenza a decorrere dal decreto di esproprio".

In questa sede il contenzioso, sollevato dal Comune di Loreto a mezzo del gravame, afferisce soprattutto alla decorrenza degli interessi, non avendo – ad avviso del Comune – la Corte di appello chiaramente statuito che essi avrebbero dovuto decorrere dalla data del decreto di esproprio, anziché dalla data della sentenza. Ulteriore motivo d'appello concerne invece una violazione delle norme processuali, avendo il giudice di prime cure riconosciuto la tardività del deposito di documenti e note difensive effettuato dal ricorrente senza tuttavia rinviare ad altra udienza o stralciare la documentazione.

A proporre appello è anche la sig.ra Trombettoni, sebbene limitatamente al capo delle spese.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20 dicembre 2013.

L'appello è infondato.

Quanto alla dedotta questione processuale, nessuna violazione del contraddittorio v'è stata, ed anzi il Giudice di prime cure ha espressamente dato atto dell'accoglimento dell'eccezione di tardività della documentazione, con la conseguenza che i documenti e le memorie non sono entrati a far parte del materiale processuale su cui basa la decisione. Né il ricorrente indica quali siano i documenti tardivamente prodotti che abbiano avuto influenza sulla decisione.

Ovviamente non può seguirsi il ragionamento dell'appellante nella parte in cui evidenzia che la lettura delle memorie tardive abbia comunque condizionato il giudicante, atteso che, innanzitutto non v'è prova che egli le abbia lette, ed in ogni caso, il medesimo era in grado di giungere alle conclusioni cui è giunto a prescindere da dette difese.

Venendo al merito della questione, il giudicato da ottemperare conteneva la condanna dell'amministrazione al pagamento della maggior somma oltre degli interessi al tasso legale. Nella decisione è altresì contenuto il riferimento a Cass. 8873/1993.

E' evidente che il riferimento agli interessi attenesse non al tempo successivo alla condanna - essendo l'obbligazione pecuniaria degli interessi di pieno diritto prevista direttamente dall'art. 1283 per i crediti liquidi ed esigibili (quali sono quelli per l'appunto liquidati con sentenza), ma al tempo passato, ed in particolare al periodo in cui le somme avrebbero dovuto essere concretamente erogate nella loro "giusta" entità, ossia la data del decreto di esproprio (che segna anche il passaggio della proprietà). Le ragioni del riconoscimento degli interessi sono del resto spiegate dalla pronuncia della Cassazione, cui fa puntualmente riferimento la Corte di Appello, ed essenzialmente individuabili nella necessità di compensare l'espropriato della perdita dei benefici legati al trattenimento della somma da parte dell'amministrazione, a prescindere da valutazioni in termini di colpa.

Il TAR ha dunque correttamente deciso. L'appello è pertanto respinto. Ciò vale anche in relazione all'appello incidentale sulla spese proposto dalla sig.ra Trombettoni, poiché se è pur vero che il TAR ha fatto riferimento, al fine di giustificarne la compensazione, a ragioni che attengono alla condizione finanziaria dell'ente, e non ai profili sostanziali e processuali dell'azione proposta, nondimeno lo ha fatto in una sede, quella dell'ottemperanza, che in qualche modo coinvolge anche le problematiche esecutive connesse all'insufficienza di risorse finanziarie.

Ovviamente, siffatta argomentazione non può valere per le spese della presente fase, azionata dall'amministrazione in assenza di fondamento giuridico, con la conseguenza che la regolazione delle stesse non può che seguire il principio di soccombenza, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla refusione della spese del presente giudizio d'appello sostenute dalla sig.ra Maria Roberta Trombettoni, forfettariamente liquidate in €. 3.000, oltre oneri di legge. Le compensa nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)